



COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 58

Del 04/09/2024

OGGETTO: Servizio pubblico di sosta a pagamento (cd. "Zone Blu") a Scicli – Presa d'atto e approvazione della relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta.

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO, il giorno QUATTRO del mese di SETTEMBRE alle ore 17:00 e ss. presso i locali dell'Aula Consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, a seguito di avviso di convocazione del Presidente del C.C. prot. n. 31809 del 30/08/2024, notificato a norma di legge.

All'inizio della seduta risultano presenti/assenti i sottoindicati Consiglieri Comunali:

COGNOME	NOME	PRESENTE	ASSENTE
FICILI	ANGELA DESIRE'	X	
GIANNONE	VINCENZO	X	
MIRABELLA	IGNAZIO BRUNO	X	
DI BENEDETTO	ANDREA	X	
BUSCEMA	MARIANNA	X	
MIRABELLA	FELICIA MARIA	X	
PUGLISI	GIUSEPPE	X	
ARRABITO	GIUSEPPE		X
LOPES	MARCO	X	
CAUSARANO	SALVATORE	X	
MICARELLI	SABRINA	X	
PACETTO	CONSUELO	X	
BONINCONTRO	LORENZO	X	
IURATO	DEBORA	X	
MURIANA	STEFANIA	X	
RICCOTTI	CATERINA	X	

Consiglieri assegnati n. 16 - in carica n. 16

Presenti n. 15. Assenti n. 1

Presiede l'adunanza la Presidente del Consiglio Comunale, dott.ssa Desirè Ficili.

Sono presenti per l'A.C. il Sindaco Marino Marino e gli Assessori Timperanza Valeria, Causarano Giuseppe e Portelli Concetta.

Partecipa ed assiste alla seduta la Segretaria Generale, dott.ssa Nadia Gruttadauria.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Comunali Muriana, Causarano, Riccotti.

La Presidente dà lettura del punto n. 2) all'o.d.g., rubricato "Proposta di deliberazione n. 1 del 25/07/2024 del Titolare di E.Q. - Responsabile del Settore VI ad oggetto: Servizio pubblico di sosta a pagamento (cd. "Zone Blu") a Scicli – Presa d'atto e approvazione della relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta" e, su richiesta dell'Amministrazione, concede la parola alla dott.ssa Portelli, Responsabile del Settore VI, per l'illustrazione del punto.

Alle ore 19:16 esce dall'aula la presidente Ficili, assume la presidenza il vice presidente consigliere Di Benedetto. Risultano presenti in aula n. 15 consiglieri su n. 16 assegnati.

Avutane facoltà, la Responsabile del Settore VI illustra i punti salienti del documento in esame, soffermandosi sulle novità principali rispetto all'affidamento in scadenza e sulla convenienza della scelta di mantenere il servizio esternalizzato.

Concluso l'intervento, il vice Presidente del Consiglio invita il consigliere Causarano a riferire circa l'esito dell'esame della proposta in II Commissione Consiliare.

Il consigliere Causarano dà atto che il parere della Commissione è favorevole.

Successivamente, chiede e ottiene la parola la consigliera Buscema, la quale esprime apprezzamento per le novità previste per il nuovo affidamento della concessione, tra cui la scelta di ridurre la validità delle zone blu da mezzanotte alle venti, nonché quella di eliminare la sosta a pagamento in alcune strade cittadine. Ritiene comunque che potrebbe essere necessario procedere ad una revisione del bando, qualora in sede di gara esso dovesse rivelarsi poco appetibile.

Successivamente, chiede e ottiene la parola la consigliera Pacetto, la quale si dice concorde con quanto affermato dalla collega Buscema e dice di condividere in toto la relazione della Comandante, ritenendo che all'interno del centro storico sia necessario esternalizzare il servizio per renderlo più efficiente, come ha dimostrato la positiva esperienza dell'affidamento in scadenza. Auspica che la nuova concessionaria possa assegnare ai controlli maggiori risorse umane.

Successivamente, chiede la parola la consigliera Riccotti, la quale esprime apprezzamento per l'ottimo lavoro svolto: è stato restituito lo storico dell'affidamento in scadenza attualizzandolo alle esigenze dell'Ente. Il progetto è sicuramente migliorativo, ad esempio nella parte in cui viene istituzionalizzata la sosta gratuita per i portatori di handicap, ragion per cui la consigliera anticipa il proprio voto favorevole.

Alle ore 19:26 rientra in aula la consigliera Ficili, la quale riassume la Presidenza del Consiglio. Si allontana dall'aula il consigliere Di Benedetto. Risultano presenti in aula n. 15 consiglieri su n. 16 assegnati.

Chiede la parola il consigliere Lopes, il quale chiede all'Amministrazione se sia prevista, in futuro, l'estensione delle zone blu anche alle borgate di Sampieri e Cava d'Aliga, che soffrono la carenza di parcheggi, come rappresentato da residenti e villeggianti.

Chiede la parola il Sindaco per la risposta, il quale evidenzia che la situazione delle due borgate non è, al momento, tale da richiedere l'istituzione di zone blu. Infatti, Sampieri può contare sul parcheggio privato adiacente al centro e a Cava d'Aliga c'è disponibilità di parcheggi liberi nei pressi del lungomare che soddisfano il fabbisogno. Coglie l'occasione per comunicare che è in fase di conclusione l'inter per sottoscrivere un contratto di comodato gratuito grazie al quale il Comune potrà disporre di un terreno da adibire a parcheggio in via Colombo.

Alle ore 19:33 rientra in aula il consigliere Di Benedetto. Risultano presenti in aula n. 16 consiglieri su n. 16 assegnati.

Successivamente, constatato che nessun altro chiede di intervenire, la Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui al punto n. 2) all'ordine del giorno, rubricato "Proposta di deliberazione n. 1 del 25/07/2024 del Titolare di E.Q. - Responsabile del Settore VI ad oggetto: Servizio pubblico di sosta a pagamento (cd. "Zone Blu") a Scicli – Presa d'atto e approvazione della relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta".

La votazione, espressa per alzata e seduta, dà il seguente risultato:

presenti: 16

assenti: 0

votanti: 16

favorevoli: 16

contrari: nessuno

astenuti: nessuno.

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

sulla scorta dell'eserita votazione, dichiara approvata la proposta di cui al punto n. 2) all'ordine del giorno, rubricato "Proposta di deliberazione n. 1 del 25/07/2024 del Titolare di E.Q. - Responsabile del Settore VI ad oggetto: Servizio pubblico di sosta a pagamento (cd. "Zone Blu") a Scicli – Presa d'atto e approvazione della relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta".

Successivamente, la Presidente passa alla trattazione del punto n. 3 all'o.d.g..



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Settore VI
Polizia Locale



Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 1

del 25/07/2024

OGGETTO: Servizio pubblico di sosta a pagamento (c.d. " Zone blu") a Scicli - Presa d'atto e approvazione della relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta

La sottoscritta Maria Rosa Portelli, nella qualità di titolare di E.Q. del Settore VI - Polizia Locale, propone l'adozione del provvedimento deliberativo sopra distinto per le motivazioni di seguito esplicitate, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni:

PREMESSO CHE:

-il Comune di Scicli, inserito nel 2002 nella lista dei patrimoni dell'Umanità dell' UNESCO, è una città a forte vocazione turistica sia per la bellezza delle chiese e dei monumenti espressione del barocco della Val di Noto, sia per le spiagge che costituiscono il litorale più esteso del territorio ragusano, ma anche perché location di numerosi film tra cui la nota fiction televisiva del Commissario Montalbano, divenuta volano al turismo del territorio;

- che pertanto si rileva, ancor più nei mesi estivi, un elevato flusso veicolare in grado di causare intralcio alla viabilità anche a causa della particolare conformazione dei quartieri del centro storico, caratterizzati da strade di limitata ampiezza che rendono disagiata la percorribilità e nel contempo limitano le possibilità di sosta;

- l'istituzione di aree di sosta a pagamento rappresenta un utile strumento volto a migliorare le problematiche del traffico urbano, offrendo, in particolare, la possibilità di promuovere la rotazione nell'uso degli spazi di sosta al fine, da un lato, di favorire un più razionale e distribuito uso delle aree di parcheggio da parte degli utenti, consentendo anche un più diffuso e differenziato accesso al centro storico della città e, dall'altro, di garantire la disponibilità degli spazi di sosta, riducendo il flusso di veicoli disordinatamente in marcia alla ricerca di uno stallo e, di conseguenza, anche il carico inquinante;

DATO ATTO che, pertanto, la finalità principale da perseguire è quella di garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini, agendo, altresì, sul fronte del controllo e della regolazione della circolazione veicolare cittadina;

CONSIDERATO che la gestione degli spazi di sosta e parcheggio a pagamento di aree pubbliche e ad uso pubblico (individuazione e delimitazione delle aree di sosta, tipologia di tariffe, etc.) rappresenta uno dei principali strumenti per la realizzazione dei fini sopra indicati e realizza una importante leva di

regolazione della mobilità urbana, con diverse ricadute positive sulla cittadinanza e turisti e villeggianti, anche in termini di sicurezza degli utenti e di immagine e decoro urbano;

DATO ATTO che:

- questo Ente ha esternalizzato il servizio in oggetto sin dal 2015;
- tale servizio ha condotto a dei risultati particolarmente positivi manifestando tutta la sua funzionalità in termini di strumento di regolamentazione della sosta;
- è emerso che l'istituzione del servizio di aree di sosta a pagamento non presenti unicamente vantaggi di natura economica ma, soprattutto, costituisca un'importante strumento di regolamentazione della sosta e della circolazione veicolare cittadina;

CONSIDERATO che con Deliberazione di G.C. n. 117 del 10/07/2024 e successiva 126 del 24/07/2024 è stato espresso formale indirizzo a che il servizio in oggetto sia svolto nella forma di concessione a terzi;

DATO ATTO che, come ampiamente riportato nella relazione ex art. 14/2 e 3 del D. Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, l'ipotesi della gestione del servizio in economia non risponde ad adeguati canoni di efficienza ed economicità, tali da garantire il livello ottimale di servizi sia generali, sia rivolti all'utenza e inoltre, non appare concretamente praticabile, in quanto la medesima, a fronte dell'astratto vantaggio di garantire un più incisivo e diretto presidio delle attività, comporterebbe il concreto svantaggio rappresentato dal fatto che, allo stato attuale, il Comune di Scicli non dispone di mezzi, impianti automatizzati (quali parcometri, hardware e software), senza trascurare l'impossibilità di un incremento dell'organico comunale per fare fronte alle nuove esigenze, alla luce delle note limitazioni vigenti in tema di assunzioni di personale da parte di pubbliche amministrazioni;

ATTESO che la gestione del servizio pubblico di parcheggio a pagamento è un'attività istituzionale che richiede un modello gestionale quanto più uniforme, per rendere più efficienti ed efficaci i rapporti con l'utenza e meglio rispondere alle esigenze manutentive degli apparati della segnaletica;

VISTE le deliberazioni di G.C. n. 117 del 10/07/2024 e n. 126 del 24/07/2024 con le quali sono stati individuati gli spazi da destinarsi alla sosta a pagamento e sono state determinate le tariffe e gli orari di vigenza, in previsione dell'atto di competenza del Consiglio;

VISTA l'allegata relazione istruttoria redatta ai sensi dell'art. 14/2 e 3 del D. Lgs. 201/2022, alla quale espressamente e integralmente si rinvia, che evidenzia l'opportunità di procedere all'affidamento a terzi della gestione del servizio, mediante lo strumento della concessione ai sensi degli artt. 176 e seguenti del D. Lgs. n. 36/2023 e formula una stima dei costi di manutenzione e gestione, nonché dei relativi incassi per i servizi da effettuare;

ATTESO che, alla luce delle superiori considerazioni, appare opportuno procedere all'esternalizzazione del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento, mediante affidamento della relativa gestione a soggetto idoneo e in possesso di adeguate competenze ed organizzazione per far fronte in termini di efficienza ed efficacia alle esigenze del servizio;

DATO ATTO che l'esternalizzazione del servizio persegue le finalità di assicurare:

- più elevati livelli di efficienza del servizio;
- una migliore accessibilità ai servizi e una migliore qualità della vita anche in termini economici, sotto il profilo della migliore gestione dei tempi, maggiore attrattiva del centro storico della città e delle sue attività economiche;
- un maggiore introito nelle casse comunali;
- un migliore impiego del personale della Polizia Locale - tenuto conto della relativa carenza di organico - negli altri numerosi compiti di istituto;

RITENUTO pertanto, di procedere all'affidamento a terzi del servizio da effettuarsi mediante procedura ad evidenza pubblica;

RAVVISATA la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione dell'atto de quo, a sensi dell'art. dell'art. 42 lett. e) del TUEL;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTO l' O.A.EE.LL. Vigente nella Regione Sicilia

PROPONE

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente trascritti e riportati di:

1. di prendere atto e di approvare l'allegata relazione istruttoria (all. a) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che illustra l'opportunità di procedere all'affidamento a terzi della gestione del servizio pubblico di sosta a pagamento nel Comune di Scicli, mediante lo strumento della concessione e formula una stima dei costi di manutenzione e gestione, nonché dei relativi incassi per i servizi da effettuare;
2. di procedere all'affidamento del servizio di sosta a pagamento del Comune di Scicli mediante concessione a terzi e previa procedura ad evidenza pubblica;
3. di fissare la durata della concessione in tre anni al fine di garantire al concessionario il raggiungimento dell'equilibrio economico - finanziario e l'ammortamento degli investimenti effettuati, con possibilità di proroga per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente;
4. Di dare atto che le tariffe da applicare nelle aree urbane destinate a parcheggio a pagamento sono state determinate dalla G.C. con deliberazione n. 117 del 10 luglio 2024.

Il Comandante

dott.ssa Maria Rosa Bortelli

Maria Rosa Bortelli



Visto: Il Sindaco
Geom. Mario Marino

Mario Marino



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Settore VI
Polizia Locale



ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DI C.C. N° 01 DEL 25/07/2024

OGGETTO: Servizio pubblico di sosta a pagamento (c.d. " Zone blu") a Scicli - Presa d'atto e approvazione della relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli, li **25/07/2024**



Il Comandante
(Dott.ssa Maria Rosa Portelli)

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli, li 26/07/2024



Il Capo Settore III Finanze
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Settore VI
Polizia Locale



AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO
SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI RILEVANZA ECONOMICA

Relazione ai sensi dell'art. 14, commi 2 e 3, del D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201

Premesso che:

- Con delibera di Giunta n. 117 del 10/07/2024 e successiva n. 126 del 24/07/2024, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di istituire, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. F, del D. Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada", il servizio pubblico di sosta a pagamento (c.d. zone blu) per anni tre, fornendo indirizzi in merito.

- Con D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, entrato in vigore il 31 dicembre 2022, è stato abrogato l'art. 34, commi 20, 21 e 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e sono state introdotte una serie di disposizioni normative volte al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. In particolare, all'articolo 14 comma 3, è prevista, riguardo alla scelta della modalità di gestione di un servizio, la redazione di una relazione in capo all'ente affidante.

Di seguito si riporta il testo dei due commi di interesse del citato art. 14:

2. "Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati dell'eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30";

3. "Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione Europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenzioni".

SEZIONE A – CONTESTO GIURIDICO E INDICATORI DI RIFERIMENTO

L'art. 112 del D.Lgs. n. 267/2000 attribuisce agli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, il compito di gestire i servizi pubblici locali, definiti come quei servizi che abbiano ad oggetto la produzione di beni e attività diretti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. Quando il benessere della comunità viene raggiunto attraverso forme e modalità tipiche della gestione imprenditoriale, i servizi pubblici locali si definiscono di rilevanza economica.

La nozione di **servizio pubblico locale** a rilevanza economica, in base alle interpretazioni elaborate al riguardo dalla giurisprudenza comunitaria (*ex multis*, Corte di Giustizia UE, 18 giugno 1998, C-35/96, Commissione c.

Italia) e dalla Commissione Europea (in specie, nelle comunicazioni in tema di servizi di interesse generale in Europa del 26 settembre 1996 e del 19 gennaio 2001, nonché nel libro verde su tali servizi del 21 maggio 2003), deve essere considerata omologa a quella comunitaria di Servizio di Interesse Generale, ove limitata all'ambito locale, come riconosciuto dalla Corte con la sentenza n. 272 del 2004. I Servizi di Interesse Generale sono servizi forniti dietro retribuzione o meno, considerati d'interesse generale dalle autorità pubbliche e soggetti, quindi, a specifici obblighi inerenti al pubblico servizio (Commissione Europea, I^ servizi d'interesse generale in Europa). Gli "obblighi di servizio pubblico" definiscono i requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche al fornitore del servizio per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico.

In merito alla nozione di "servizio pubblico locale", la giurisprudenza ha, inoltre, precisato che:

- nel "servizio pubblico locale" sono ricomprese quelle attività destinate a rendere un'utilità immediatamente percepibile ai singoli o all'utenza complessivamente considerata, che ne sopporta i costi direttamente mediante pagamento di apposita tariffa, all'interno di un rapporto trilaterale, con assunzione del rischio di impresa a carico del gestore;

- il "servizio pubblico locale" risulta fondato su due elementi:

1) la preordinazione dell'attività a soddisfare in modo diretto esigenze proprie di una platea indifferenziata di utenti;

2) la sottoposizione del gestore ad una serie di obblighi, tra i quali quelli di esercizio e tariffari, volti a conformare l'espletamento dell'attività a regole di continuità, regolarità, capacità tecnico-professionale e qualità;

- il "servizio pubblico locale", in quanto volto al perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della comunità, è finalizzato al soddisfacimento diretto di esigenze collettive della stessa con effetto generalizzato sul suo assetto socio-economico. Riguarda, di conseguenza, un'utenza indifferenziata, anche se sia fruibile individualmente, ed è sottoposto a obblighi di esercizio imposti dall'ente pubblico affinché gli scopi suddetti siano garantiti, inclusa la determinazione del corrispettivo in forma di tariffe (cfr. Sentenza Consiglio di Stato, Sezione VI, 22 novembre 2013, n. 5532);

In ordine alla definizione di servizio pubblico è necessario, inoltre, ricorrere all'opera interpretativa della giurisprudenza, la quale definisce il pubblico servizio come "un'attività economica di solito imprenditoriale esercitata per erogare prestazioni indispensabili a soddisfare bisogni collettivi incompressibili in un determinato contesto sociale e storico e collocata in un ordinamento di settore al cui vertice è posta un'autorità pubblica che ne vigila, controlla e indirizza l'espletamento" (Cons. St., Sez. IV, 29.11.2000, n. 6325).

È stato, inoltre, rilevato che si è in presenza di un servizio pubblico nelle ipotesi di applicazione di una tariffa o di un canone e dell'effettuazione delle prestazioni a favore di un'utenza indifferenziata (cfr. T.A.R. Lombardia-Milano, Sez. III, 14.04.2003, n. 994).

La gestione dei parcheggi a pagamento su area pubblica, poiché trattasi di un servizio svolto in favore della collettività mediante l'utilizzo di un bene pubblico (per l'appunto l'area), costituisce un'attività di pubblico servizio assunto dalla pubblica amministrazione. Tale servizio, rientrando secondo la normativa comunitaria tra i "servizi di interesse generale", viene qualificato dalla legislazione italiana vigente, in quanto erogato dall'ente locale direttamente al pubblico, come "servizio pubblico locale" e, in quanto suscettibile di margini significativi di redditività, "a rilevanza economica".

La riconducibilità del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento su suolo pubblico nell'alveo dei servizi pubblici locali a rilevanza economica è stata in passato anche confermata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), la quale, esprimendosi sulle richieste di parere formulate ai sensi dell'ormai abrogato art. 23-bis, co. 4, del D.L. n. 112/2008, ha implicitamente affermato l'applicabilità della disciplina dettata per i servizi pubblici locali a rilevanza economica agli affidamenti del servizio in oggetto (cfr. Pareri AGCM nn. AS542; AS554; AS618; AS681).

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive modificazioni, il riferimento generale in materia di servizi pubblici locali risulta costituito dalla disciplina e dalla giurisprudenza europea (direttamente applicabile), nonché dalle norme settoriali attualmente in vigore.

In materia di affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica trova, dunque, immediata applicazione nell'ordinamento italiano la normativa comunitaria, così come già evidenziato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 26.01.2011, n. 24, in relazione alla situazione che si sarebbe verificata a seguito dell'abrogazione per via referendaria dell'art. 23-bis del D.L. n. 112 del 2008. La Corte Costituzionale ha rilevato, infatti, che "all'abrogazione dell'art. 23 bis (...) conseguirebbe l'applicazione immediata nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria (...) relativa alle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione di servizi pubblici di rilevanza economica" (cfr. anche T.A.R. Puglia-Bari, Sez. II, sentenza 30.10.2014, n. 1282).

Ai sensi dell'art. 14, commi 2 e 3, del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, l'affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica è effettuato sulla base di "un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenzioni".

Disciplina europea

Libro Bianco COM(2004) 374 definitivo

Compete alle Autorità statali regionali e locali competenti definire, organizzare, finanziare e controllare i servizi di interesse generale. Questa nozione di responsabilità comune è alla base del disposto dell'articolo 14 del TFUE il quale affida alla Comunità e agli Stati membri l'incarico di garantire, nell'ambito delle rispettive competenze, che le proprie politiche consentano agli operatori di servizi di interesse economico generale di assolvere i loro compiti.

Servizi di interesse generale (SIG)

I SIG sono servizi che le autorità pubbliche degli Stati membri considerano di interesse generale e pertanto sono oggetto di specifici obblighi di servizio pubblico (OSP). Il termine riguarda sia le attività economiche che i servizi non economici. Questi ultimi non sono soggetti a una normativa UE specifica né alle norme del Trattato in materia di mercato interno e concorrenza.

Alcuni aspetti dell'organizzazione di questi servizi possono essere oggetto di altre norme generali del Trattato, quali il principio di non discriminazione (Commissione Europea, COM(2011) 900 definitivo).

Servizi di interesse economico generale (SIEG)

I SIEG sono attività economiche i cui risultati contribuiscono all'interesse pubblico generale che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento statale (o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di qualità, sicurezza, accessibilità economica, parità di trattamento o accesso universale). Al fornitore incombe un OSP sulla base di un incarico e di un criterio di interesse generale che assicura che il servizio sia fornito a condizioni che gli consentano di assolvere i propri compiti (Commissione Europea, COM(2011) 900 definitivo).

Servizi sociali di interesse generale (SSIG)

Comprendono i regimi di sicurezza sociale che coprono i rischi fondamentali dell'esistenza e una gamma di altri servizi essenziali forniti direttamente al cittadino che svolgono un ruolo preventivo e di coesione/inclusione sociale. Seppur alcuni servizi sociali (come i regimi di sicurezza sociali previsti per legge) non siano considerati attività economiche dalla Corte europea, la giurisprudenza della Corte afferma chiaramente che la natura sociale di un servizio non è di per sé sufficiente per qualificarlo come attività non economica. Il termine "servizio sociale di interesse generale", di conseguenza, riguarda attività sia economiche che non (Commissione Europea, COM(2011) 900 definitivo).

Principio della natura di Servizio Universale

Per Servizio Universale si intende: "Un insieme minimo, definito, di servizi di determinata qualità disponibile a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni specifiche nazionali, ad un prezzo abbordabile" Direttiva 97/33/CE Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, art. 2 c. 1 lettera g).

Obbligo di servizio universale (OSU)

Gli OSU sono un tipo di OSP che stabiliscono le condizioni per assicurare che taluni servizi siano messi a disposizione di tutti i consumatori e utenti di uno Stato membro, a prescindere dalla loro localizzazione geografica, a un determinato livello di qualità e, tenendo conto delle circostanze nazionali, ad un prezzo abbordabile. La definizione di OSU specifici è stabilita a livello europeo come componente essenziale della liberalizzazione del mercato nel settore dei servizi, quali le telecomunicazioni, i servizi postali e i trasporti (Commissione Europea, COM(2011) 900 definitivo).

Obblighi di servizi pubblico

Si tratta di obblighi che andrebbero meglio inquadrati come Obblighi di servizio universale. Essi rappresentano il "nucleo sociale" di ciascun servizio pubblico anche a rilevanza economica. Si tratta di quelle attività che debbono essere erogate dal gestore anche "sottocosto" onde consentire a tutti i cittadini di poterne usufruire (Libro Bianco COM(2004)374).

Servizio pubblico

La nozione di servizio pubblico è utilizzata all'articolo 93 del TFUE in materia di trasporti. Tuttavia, al di fuori di questo settore, il termine è talvolta utilizzato in maniera ambigua: può riferirsi al fatto che un servizio è offerto al pubblico generale e/o nell'interesse pubblico o può riferirsi all'attività di enti pubblici (Commissione Europea, COM(2011) 900 definitivo).

Principio della natura economica dell'attività

Il servizio pubblico a rilevanza economica è, anche, attività economica da intendersi come "qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi in un determinato mercato" (CGCE C-180/98 "Pavlov") e che legittima una remuneratività (integrale e/o parziale) della sua erogazione da parte dei gestori.

Principio del Libero accesso al servizio

Il principio è statuito dall'art. 36 del TFUE che così recita: "Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea".

Principio della Qualità del servizio e continuità dell'erogazione

L'Unione Europea impone che il servizio sia erogato secondo sufficienti standard qualitativi e senza soluzione di continuità (Libro Bianco COM(2004) 374).

Principi della uniformità e ragionevolezza del prezzo

Si tratta dei servizi "prestati con i caratteri dell'universalità, vale a dire a chiunque ne faccia richiesta, ad un prezzo uniforme e ragionevole, indipendentemente dalla redditività di ogni singola operazione (servizio postale di base)" (Corbeau in tema di gestione del servizio postale (Corte di Giustizia, sentenza 19 maggio 1993, in causa C-320/91).

Art. 36 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea

"Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea".

Art. 14 TFUE

"... in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, l'Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione dei trattati, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti".

Art. 106, comma 2, TFUE - Principio di concorrenza

"Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati e, in particolare, alle regole di concorrenza, nei limiti in cui

l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione".

Art. 107, comma 1, TFUE

"Salvo deroghe contemplate dai Trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza".

Protocollo n. 26 al TUE e TFUE versione consolidata

Prevede che l'Unione adotti le misure destinate all'instaurazione o al funzionamento del mercato interno, conformemente alle disposizioni pertinenti dei Trattati. Detto protocollo inoltre valorizza:

1. il principio di sussidiarietà riconoscendo l'ampio potere discrezionale delle autorità nazionali, regionali e locali di individuare, disciplinare e organizzare SIEG il più vicino possibile alle esigenze degli utilizzatori;
2. la diversità tra i vari SIEG e le differenze delle esigenze e delle preferenze degli utenti, che possono discendere da situazioni geografiche, sociali e culturali diverse e da peculiarità socio-culturali delle collettività di riferimento;
3. un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità economica, parità di trattamento e promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utente.

Secondo la disciplina europea gli Enti locali possono procedere ad affidare la gestione dei servizi pubblici locali attraverso:

- esternalizzazione a terzi mediante procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi;
- società mista pubblico-privata, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto;
- gestione cosiddetta "in house", purché sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario e vi sia il rispetto dei vincoli normativi vigenti.

Normativa Nazionale

Art. 41 della Costituzione

"L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali".

Art. 118 della Costituzione

"Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà".

Corte Costituzionale, sentenza n. 272/2004

La nozione europea di SIEG e quella interna di Servizi pubblici di rilevanza economica hanno «contenuto omologo».

SEZIONE B – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

B.1 – Caratteristiche del servizio

Definizione del Servizio

Il servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento nel Comune di Scicli consiste nella gestione, senza obbligo di custodia, degli stalli di sosta che insistono lungo le strade e nelle aree individuate (tot. 307 stalli di cui 75 vigenti solo nei mesi di luglio e agosto) e a ciò destinate dall'Amministrazione Comunale, sui quali la sosta è

subordinata al pagamento di una somma di denaro, alle condizioni, tariffe ed orari fissati dal Comune, mediante l'utilizzo di parcometri elettronici per la disciplina e l'esazione delle tariffe e mediante vigilanza della sosta tramite personale ausiliare della sosta.

Descrizione delle modalità di erogazione del Servizio

Sulla base delle esigenze manifestate dall'Amministrazione Comunale, il modello di gestione del servizio elaborato, prevede che, al fine di garantirne l'erogazione in maniera ottimale, il nuovo soggetto gestore, titolare del contratto di servizio, dovrà assolvere agli obblighi di seguito riassunti:

- gestione delle aree di sosta, intendendo con il termine "gestione" lo svolgimento di tutte le seguenti attività:
 1. la fornitura, l'installazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché la gestione (manutenzione software, pulizia, cambio carta, riprogrammazioni, ecc...) di parcometri per la riscossione delle tariffe di sosta, compresa la loro eventuale sostituzione integrale se e qualora dovesse rendersi necessaria nel corso di validità del contratto;
 2. la fornitura, la posa in opera e la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale orizzontale e verticale necessaria per l'espletamento del servizio nelle aree oggetto della concessione;
 3. il controllo sistematico e capillare della sosta nelle aree in concessione con effettuazione del servizio nelle fasce orarie e secondo il sistema tariffario determinato dall'Ente Concedente giusta delibera di Giunta Comunale n. 117 del 10/07/2024 e successiva n. 126 del 24/07/2024;
 4. il servizio di accertamento delle violazioni al Codice della Strada in materia di sosta dei veicoli nelle aree affidate in concessione (i cui importi rimangono di esclusiva competenza del Comune concedente) da parte degli "ausiliari della sosta", in quanto dipendenti del concessionario e nominati con decreto sindacale ai sensi dell'art. 12-bis del d.lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. Gli incaricati dovranno essere dotati di palmari e stampanti per l'emissione dei verbali. Dovrà altresì essere assicurato che si interfaccino con il programma per la gestione delle infrazioni al Codice della Strada in uso al Comando della Polizia Locale;
 5. rilascio di abbonamenti, eventuali tessere a tariffa agevolata, ecc., rilasciate agli aventi diritto all'interno delle aree dove la sosta è regolamentata a pagamento;
 6. lo scassetto dei parcometri, la contabilizzazione delle somme risultanti dalle varie forme e modalità di pagamento delle tariffe ed il loro versamento su un conto corrente dedicato;
 7. garanzia di accesso, da parte dell'Amministrazione Comunale, ad un software o un database, che dovrà essere fornito dal soggetto gestore, che consenta il controllo costante degli incassi;
 8. la gestione, per rendicontazione e bilancio, delle entrate derivanti dai pagamenti, nonché dalla vendita degli abbonamenti;
 9. l'assistenza ed informazione agli utenti;
 10. obbligo di mettere temporaneamente (gratuitamente) a disposizione dell'Amministrazione Comunale le aree gestite per consentire lo svolgimento di manifestazioni o altre attività (quali a titolo esemplificativo: fiere, mercati, occupazioni di suolo pubblico per lavori edili ecc.);
 11. obbligo di mettere temporaneamente (gratuitamente) a disposizione dell'Amministrazione Comunale le aree gestite per consentire lo svolgimento di eventi straordinari di pubblica utilità ;
 12. obbligo di fornire all'Amministrazione Comunale, in occasione delle principali manifestazioni (defunti, Madonna delle Milizie, Pasqua, Cavalcata di Donnalucata, Cavalcata di Scicli) almeno due bus navetta cat. M3;
 13. fornitura di un sistema certificato di software e telecamere di lettura targhe per il controllo stradale in grado di rilevare, attraverso la scansione della targa, irregolarità come veicoli oggetto di furto, posti sotto sequestro o inserite nella black list delle forze dell'ordine, veicoli circolanti senza copertura assicurativa e revisione, con gestione remota degli allarmi (tipo Cerbero, Targa System o similare)
 14. provvedere a propria cura e spese a tutto quanto si renda necessario per il corretto assetto organizzativo e funzionale del servizio affidato;
 15. è fatto divieto al Concessionario di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente, le aree destinate a parcheggio per usi o finalità diversi da quelli di cui alla presente concessione.

B.2 – Obblighi di servizio pubblico e relative compensazioni

Definizione degli obblighi di servizio pubblico

L'erogazione del servizio dovrà essere uniforme ai principi di seguito elencati:

a) Eguaglianza

L'erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di uguaglianza di comportamento nei confronti di tutti gli utenti residenti e nel rispetto dei diritti degli stessi. Le regole riguardanti i rapporti tra utenti

e servizi pubblici e l'accesso ai servizi pubblici devono essere uguali per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti.

b) Imparzialità

Il gestore avrà l'obbligo di ispirare i propri comportamenti nei confronti degli utenti a criteri di obiettività ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche del servizio e le norme regolatrici del settore.

c) Continuità

L'erogazione dei servizi pubblici, nell'ambito delle modalità stabilite dalla normativa regolatrice di settore, dovrà essere continua, regolare e senza interruzioni. In caso di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio per cause non imputabili al gestore, quest'ultimo dovrà adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.

d) Partecipazione

La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico dovrà essere garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta fruizione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti del gestore. L'utente potrà presentare reclami, produrre documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio.

e) Efficienza, efficacia ed economicità, trasparenza

Il servizio pubblico dovrà essere erogato in modo da garantire l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la trasparenza.

f) Legittimità

Per l'espletamento dei servizi il gestore dovrà osservare e far osservare le norme vigenti in materia e le disposizioni alle ditte alle quali siano eventualmente affidati singoli incarichi e/o servizi nel rispetto delle discipline degli appalti pubblici in vigore.

Compensazioni

In merito alle compensazioni economiche, si precisa che la controprestazione dell'Ente concedente in favore del concessionario consiste nel garantire il diritto di quest'ultimo di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente gli introiti del servizio, derivanti dal pagamento delle soste a mezzo parcometri e/o altro mezzo di controllo.

Il valore presunto degli introiti lordi derivanti dalla gestione del servizio è stimato in € 130.000,00 annui Iva esclusa, per un totale di € 390.000,00.

Tale importo è stato calcolato analizzando le entrate stimate in relazione al numero di stalli utilizzabili, secondo gli orari e le tariffe fissate dalla Giunta Comunale con le delibere n. 117 del 10/07/2024 e n. 126 del 24/07/2024

Dal superiore importo vanno detratti annualmente i seguenti costi stimati:

Servizi di controllo sosta " strisce blu" dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00 di tutti i giorni feriali nei mesi di set/giu h 8 x gg./sett. 6 x 43 sett. €/h18,65	€ 38.493,60
Servizi di controllo sosta " strisce blu" dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00 di tutti i giorni nei mesi di lug e ago h 8 x gg./sett. 7 x 9 sett. €/h18,65x 2 unità (1 a scicli e 1 a donnalucata)	€ 18.799,20
Stima ALTRI COSTI	
n. 2 bus navetta 52 posti al giorno per cinque manifestazioni varie dalle ore 08,00 alle ore 02,00 x € 1.200,00	€ 6.000,00
parcometri n. 12 x €/cad. 6.000,00 x quota ammortamento 20%	€ 14.400,00
assistenza hardware-software licenze programmi parcometri e materiale di consumo+ palmari per ausiliari sosta con stampante comprensivi si assistenza software+ abbigliamento operatori	€ 7.000,00
segnaletica orizzontale per stalli di sosta: n. 307 stalli x m 5,00 x €/ m 1,20	€ 1.842,00
segnaletica verticale 30 taballe 40x60 in pell. Rifr. su apposito palo € 150,00 x 30 x quota di ammortamento 20%	€ 900,00
software e telecamere di lettura targhe per il controllo stradale	€ 6.000,00
Sub totale	€ 87.434,80

Utile annuo presunto al lordo del canone dovuto all' Ente € 42.565,20 da cui va detratto il canone dovuto all' Ente (nel precedente contratto di affidamento pari al 21,25%).

Il concessionario verserà, entro il giorno 15 del mese successivo, all'ente affidante il canone dovuto al Comune e trasmetterà apposita rendicontazione delle somme introitate e versate mensilmente.

E' quindi evidente come l'Amministrazione, nella scelta di esternalizzare il servizio, abbia privilegiato l'efficienza del servizio da offrire alla cittadinanza oltre che garantirsi una remunerazione economica. Inoltre non può essere sottovalutato che tra i benefici economici derivanti dalla esternalizzazione di tale servizio, così come strutturato, vi sia da annoverare anche il notevole risparmio del costo del personale (ausiliari del traffico).

SEZIONE C - FORMA DELL'AFFIDAMENTO PRESCELTA

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 10/07/2024 e successiva n. 126 del 24/07/2024, l'Amministrazione Comunale ha espresso indirizzo a che il servizio di gestione delle aree di sosta dei veicoli a pagamento senza custodia e dei servizi complementari sia svolto nella forma di concessione a terzi, ai sensi degli artt. 176 e seguenti del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

La concessione di servizio deve intendersi come un contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto, con cui la stazione appaltante affida ad un operatore economico la gestione di un servizio riconoscendo, a titolo di corrispettivo, unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto (talvolta tale diritto è accompagnato da un prezzo) con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi.

Tale scelta consente quindi alla stazione appaltante di gestire il servizio avvalendosi di operatori economici specializzati senza sostenere alcun costo e potendo addirittura contare su di un corrispettivo fisso o percentuale derivante dalle entrate di gestione. In poche parole, a differenza di quanto sarebbe accaduto se l'amministrazione avesse optato per l'affidamento in appalto, l'onere della gestione del servizio non grava sulla pubblica amministrazione per cui il rischio d'impresa è pari a zero.

Per esternalizzazione (o outsourcing) si intende un insieme di pratiche derivanti da un accordo tramite il quale l'ente pubblico affida alcuni processi o servizi ad una società esterna.

E' bene sottolineare che, tramite l'outsourcing, l'ente committente esternalizza non solo la gestione di un processo ma anche la ownership dello stesso. In questo senso, il rapporto tra committente ed outsourcer (o provider) si configura come una partnership strutturata dove il consulente esterno è responsabile in prima persona dei risultati delle attività svolte. Il successo dell'operazione dipende quindi dalla scelta dell'outsourcer e dal modo in cui viene strutturato e gestito l'intero processo.

Per questo motivo è necessario che entrambi i soggetti coinvolti valutino attentamente i possibili vantaggi e rischi dell'operazione, stabilendo obiettivi concreti e calcolando nel dettaglio costi e modalità.

Oggi i motivi che spingono le amministrazioni pubbliche ad esternalizzare una o più funzioni sono dovuti alla mancanza di risorse umane e tecnologie adeguate ovvero, più semplicemente, sono legati alla necessità di incrementare l'efficienza produttiva e la riduzione dei costi.

Tra i vantaggi di una corretta strategia di outsourcing abbiamo:

- L'aumento del livello di specializzazione nello svolgimento delle attività;
- L'aumento della flessibilità sia strategica che operativa dell'ente;
- La riduzione dei carichi di lavoro legati all'ambito amministrativo.

Esternalizzare i processi e le attività che non possono essere svolti internamente può quindi rivelarsi una mossa strategica determinante per il successo di un business.

L'affidamento avverrà mediante procedura di gara ad evidenza pubblica, ritenendo che la natura del servizio sia tale da consentirne l'affidamento nel rispetto dei principi comunitari di concorrenza, non discriminazione e libertà di stabilimento.

Quanto sopra è frutto della volontà espressa dall'amministrazione comunale la quale ha ritenuto di:

- provvedere alla gestione dei parcheggi pubblici a pagamento attraverso l'affidamento ad un soggetto esterno di tutte le componenti del servizio (comprendenti la messa in opera, l'esercizio, il controllo e la manutenzione delle apparecchiature e degli strumenti necessari all'esazione delle tariffe, la posa in opera e la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale, il prelievo degli incassi, il controllo delle aree di sosta con rilievo delle eventuali infrazioni), mantenendo comunque le potestà inerenti la determinazione delle tariffe;
- individuare nella concessione a terzi la forma di gestione più opportuna e funzionale, perché solleva l'Ente da spese dirette (personale, attrezzature, manutenzioni) e responsabilizza il gestore sulla corretta ed efficace esecuzione del servizio, in quanto dallo stesso servizio egli trae direttamente la propria remunerazione.

Si evidenzia, inoltre, come la scelta del modello procedimentale di affidamento della concessione di servizi appare quella dovuta in base alle caratteristiche delle prestazioni da espletarsi ed alla modalità di remunerazione del gestore che si ritiene di applicare con assunzione del rischio di gestione del servizio da parte dell'operatore economico.

Per completezza di informazione giova precisare che, per quanto alla scelta dell'esternalizzazione a terzi rispetto alle altre due forme di affidamento dei servizi pubblici locali previste dalla disciplina europea, affidamento a società misto-privata ed affidamento "in house", essa è da considerarsi confermativa rispetto al passato atteso che risulta essere la tipologia di affidamento prescelta, senza soluzione di continuità, già dal 2015. Del resto, tali ultime due tipologie di affidamento sono da considerarsi assolutamente derogatorie rispetto alla disciplina dei contratti pubblici e ne è conferma la costante giurisprudenza. Già nel passato, infatti, ad una prima posizione che individuava nell'affidamento "in house" un'eccezione alla regola ordinaria dell'affidamento tramite gara (Corte Cost., 17 novembre 2010, n. 325; Corte Cost., 20 marzo 2013, n. 46), era poi seguita la tesi che tale tipologia di affidamento fosse un'alternativa, dettata da ragioni diverse, alle gare pubbliche. Tuttavia, nel corso degli anni seguenti la giurisprudenza amministrativa sembra aver superato la teoria dell'equiparazione tra "in house" ed evidenza pubblica, ritendo la prima subordinata alla seconda e residuale. Ciò anche in virtù delle decisioni della Corte di Giustizia (Sez. IX, 6 febbraio 2020, n. 89/19 e C-91/19) e della sentenza della Corte Costituzionale n. 100/2020. Tale cambio di orientamento è stato espresso in maniera più o meno stringente dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato e dei TAR, spingendo l'ANAC ad attivare una consultazione per predisporre nuove Linee Guida proprio in merito alla motivazione rafforzata richiesta fin dall'introduzione dell'art. 192 d.lgs. n. 50/2016. Tra le righe della relazione illustrativa a dette Linee Guida emerge chiaro l'intento dell'ANAC che, richiedendo l'inserimento di una motivazione più che rafforzata per l'affidamento "in house", lascia intendere come esso rappresenti una deroga e non la regola che è invece rappresentata dalla ricerca sul mercato. Lo stesso D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", prevede, all'articolo 5, l'obbligo di motivare analiticamente (la motivazione rafforzata di cui prima) la scelta di ricorrere a tali tipologie di affidamento ed in tale quadro si è inserito anche il testo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), presentato il 25 aprile 2021 dal Governo al Parlamento per l'avvio del procedimento legislativo, che detta alcuni stringenti principi in tema di "in house" e servizi pubblici.

Ad avvalorare ulteriormente la bontà della scelta adottata concorre il fatto che il ricorso al mercato, quindi la scelta di ricorrere all'esternalizzazione a terzi, consente il reperimento delle risorse necessarie allo svolgimento del servizio dando al contempo ampie garanzie alla stazione appaltante.

SEZIONE D – MOTIVAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA SCELTA

Dal 2015 nella città di Scicli la sosta nelle aree a pagamento è stata gestita mediante affidamento in outsourcing, poiché al proprio interno l'Amministrazione Comunale non era dotata delle risorse finanziarie, strumentali ed umane necessarie allo scopo.

Il vantaggio economico in capo al Comune, nell'attuale gestione, consiste nell'importo derivante dalla differenza tra l'intero ammontare dei proventi derivanti dalla gestione della sosta a pagamento, che vengono trasferiti all'interno delle casse comunali, ed il costo per l'espletamento del Servizio a carico del concessionario.

La motivazione rilevante ai fini della scelta del modello procedimentale di affidamento della concessione di servizi e, quindi, della scelta di ottenere una remunerazione del gestore dei servizi direttamente da parte dell'utenza, corrispondendo al Comune una percentuale di tali incassi posta a base di gara, è connessa al fatto che la fonte principale di ricavo derivante dalla gestione di parcheggi pubblici a pagamento è data essenzialmente dalle tariffe della sosta a rotazione. Da ciò ne deriva che l'importo dei ricavi non può essere stabilito in maniera precisa ex ante, ma soltanto come presumibile.

Tale presupposto manifesta, dunque, l'impossibilità da parte di questa Stazione appaltante di fissare a monte un prezzo certo come corrispettivo per l'espletamento dei servizi in oggetto da fissare come base d'asta di una gara d'appalto. Risulta possibile, al contrario, soltanto stimare un prezzo presumibile desunto dal numero di stalli assegnati in gestione e dalle tariffe applicate. Da qui, la necessità di rimettere all'operatore economico affidatario i rischi economici della gestione del servizio in concessione, attribuendo allo stesso unicamente il diritto di gestire i servizi con l'opportunità di rifarsi direttamente sull'utenza.

Altrettanto rilevante in termini economici, ai fini della scelta della modalità di affidamento della concessione di servizi, è la circostanza che dall'attribuzione all'affidatario del diritto di gestire i servizi con l'opportunità di rifarsi direttamente sull'utenza ne deriva, verosimilmente, una tendenziale gestione corretta ed ottimizzata del servizio, la quale, invece, potrebbe non dimostrarsi tale nell'ipotesi di affidamento dei servizi in oggetto mediante un appalto di servizi, per il quale il prezzo da corrispondere al gestore sarebbe definito a monte a prescindere dalla concreta modalità gestoria, salvo l'applicazione delle necessarie penalità per le ipotesi delle

accertate violazioni alle regole dedotte nell'obbligazione contrattuale. La gestione ottimizzata del servizio con possibili maggiori incassi per il concessionario comporterà conseguentemente maggiori incassi per l'Ente.

Oltretutto, dall'attribuzione all'affidatario del diritto di gestire i servizi afferenti ai parcheggi a pagamento deriveranno tutta una serie di incombenze che, in una gestione con la formula dell'appalto di servizi, graverebbero sull'Ente concedente che dovrebbe provvedervi con propri mezzi, personale e fondi di bilancio.

Tra le spese "trasferite" al concessionario possiamo annoverare la fornitura, l'installazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché la gestione dei parcometri, la fornitura, la posa in opera e la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale orizzontale e verticale, la gestione del personale assunto come "ausiliario della sosta". A ciò si aggiungano le incombenze gravanti sul personale della Polizia Locale che non sarà chiamato a svolgere quelle operazioni tipiche del servizio quali lo scassetamento ed il trasferimento del denaro presso l'istituto di credito potendosi così disimpegnare su attività più precipue della loro mansione.


Per quanto alla durata del contratto si ritiene che il termine di tre anni rappresenti il giusto compromesso per l'ottimizzazione dell'investimento da parte del concessionario e l'esigenza dell'Ente di garantire il principio di rotazione tra gli operatori del settore.



IL COMANDANTE
Dot. ssa Maria Rosa Portelli

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(Dott.ssa Angela Desirè Ficili)




LA SEGRETARIA COMUNALE

(Dott.ssa Nadia Gruttadauria)


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line

ATTESTA

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'Albo Pretorio on line dell'Ente Prot. n. _____ dal _____ al _____

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line
Sig.ra Carmela Arrabito

Il Segretario Generale

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d'ufficio,
attesta

che la presente deliberazione:
è diventata esecutiva il

- decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91)
- perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

LA SEGRETARIA COMUNALE
(dott.ssa Nadia Gruttadauria)